

**BILANCIO**

## ***Per l'esenzione Imu dei coltivatori diretti "sufficiente" la regolare iscrizione all'Inps***

di Luigi Scappini

Master di specializzazione

### **Azienda vitivinicola: gestione, controllo e fiscalità**

Scopri di più

Una recente ordinanza della **Corte di Cassazione**, chiamata a esprimersi in merito alla ***fictio iuris*** prevista, ai fini **Imu**, per i **terreni edificabili** condotti da **pensionati**, ha offerto un'interessante **chiave di lettura** per quanto concerne il concetto di **coltivatore diretto**.

Come noto, il tributo locale, come ridisegnato a mezzo della **L. 160/2019**, ha **mantenuto** le **agevolazioni** previste per il **settore agricolo** e consistenti, *in primis*, nell'**esenzione** da imposizione per i **terreni agricoli "posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali"** di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti alla previdenza agricola, **comprese le società agricole** di cui all'articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo n. 99 del 2004, indipendentemente dalla loro ubicazione".

A questa esenzione, si aggiunge anche quella prevista per i **terreni** che, al contrario, sono classificati quali **edificabili**, in quanto, l'[articolo 1, comma 741, lettera d\), L. 160/2019](#), conferma che "Sono considerati, tuttavia, **non fabbricabili**, i **terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali** ..., iscritti nella previdenza agricola, comprese le società agricole ..., **sui quali persiste l'utilizzazione agrosilvopastorale** mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura e all'allevamento di animali".

**Centrale** è la **qualifica** del soggetto **proprietario** del **terreno** che, in entrambi i casi, deve essere un **coltivatore diretto** o uno **lap** (imprenditore agricolo professionale) regolarmente **iscritto alla previdenza agricola**, nonché un soggetto a essi equiparato.

Se nel caso dello **lap** non vi sono particolari problematiche, in merito all'individuazione della norma "**qualificante**", così non è per quanto riguarda il **coltivatore diretto**.

L'[articolo 1, D.Lgs. 99/2004](#), infatti, definisce lo **lap** come colui che dedica alle attività agricole di cui all'[articolo 2135, cod. civ.](#), direttamente o in qualità di socio di società, almeno il **50% del proprio tempo di lavoro complessivo** e che ricava dalle attività medesime almeno il **50%**

**de reddito globale da lavoro**; percentuali ridotte al 25%, nel caso in cui l'imprenditore operi nelle **zone svantaggiate**, di cui all'articolo 17 del Regolamento (CE) n. 1257/1999.

Il **coltivatore diretto**, al contrario, **non ha** una **definizione generale** (o per meglio dire univoca) e applicabile a ogni fine di legge; infatti, **varie** sono le **norme** che richiamano il coltivatore diretto offrendone una propria definizione e di tale "*manca*za" ne è conscia la **Corte di Cassazione** che, con l'**ordinanza n. 20563 del 24.7.2024**, ha affermato, in riferimento all'applicazione delle esenzioni di cui sopra, che "*il testuale riferimento di cui al comma 2 dell'art. 13 del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, all'iscrizione alla previdenza agricola impone di ritenere ormai **sufficiente**, anche **ai fini fiscali**, la **presenza della sola iscrizione ai fini previdenziali**, **senza necessità** di procedere ad un **accertamento** ulteriore in ordine all'**attività in concreto svolta** ed alla **prevalenza dei redditi***".

Definito il teorema, il **corollario** che ne deriva comporta che i **Comuni** dovranno sempre fare **affidamento** sulla **regolare iscrizione alla previdenza agricola** e sulle verifiche da parte dell'Istituto in merito al **regolare rispetto**.

Sul punto, torna utile, quindi, quanto precisato dall'**Inps** con la **circolare n. 227 del 28.10.1998**, in cui viene chiarito che, ai fini dell'accertamento, la L. 9/1963, richiede alcuni **requisiti soggettivi e oggettivi**; infatti, si considerano **coltivatori diretti** solamente coloro che "*si **dedicano abitualmente e direttamente** alla **manuale coltivazione dei fondi** o all'**allevamento** ed alla custodia del bestiame, sempre che il **fondo coltivato** o l'**attività svolta** richieda un **fabbisogno annuo** di lavoro non inferiore a **104 giornate** e che la **complessiva forza lavorativa del nucleo familiare** non sia **inferiore ad un terzo** di quella **occorrente** per le normali necessità aziendali*".

A **supporto** di tale lettura della norma, sempre la Corte di cassazione, richiama l'[articolo 78-bis, comma 3, D.L. 104/2020](#), convertito, con modificazioni, dalla L. 126/2020, che "*nell'interpretare autenticamente e con effetti retroattivi la disciplina IMU, nel senso di considerare **coltivatori diretti** e imprenditori agricoli professionali anche i **pensionati**, richiede **soltanto** che gli stessi continuino a **svolgere attività in agricoltura con modalità idonee** a mantenere l'**iscrizione** nella relativa **gestione previdenziale e assistenziale agricola***".

Applicando la lettura della norma proposta dalla Cassazione con l'ordinanza in commento di fatto i Comuni vengono "*privati*" della facoltà di verificare in **concreto l'effettivo rispetto dei requisiti richiesti dalla norma**.